



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

Perugia, data del protocollo

- Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI
- Alla Questura di
PERUGIA
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di
PERUGIA
- Al Comando Provinciale della G.d.F. di
PERUGIA
- Ai Promotori dei Referendum nn. 1, 2, 3 e 4
c/o CGIL Nazionale
Corso d'Italia, 25
ROMA
- Ai Promotori del Referendum n. 5
c/o +Europa
Via Santa Caterina da Siena, 46
ROMA
- Ai Rappresentanti dei Partiti e Movimenti
politici della provincia
LORO SEDI
- Agli Organi di stampa ed emittenti
radiotelevisive della provincia
LORO SEDI

Oggetto: Referendum abrogativi ex art 75 della Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.
Disciplina della propaganda elettorale.

A
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO Comune di Citta' di Castello
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0025988/2025 del 14/05/2025
'Class:' 12.4 «REFERENDUM»
Firmatario: FRANCESCO ZITO
Documento Principale



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

In vista dello svolgimento delle consultazioni referendarie in oggetto, si richiamano di seguito le indicazioni fornite da questa Prefettura, in occasione delle tornate elettorali che si sono susseguite negli ultimi anni, in merito alla disciplina delle varie forme di propaganda elettorale.

1) PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA, QUOTIDIANI E PERIODICI

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e ss.mm.ii., in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si richiamano le indicazioni fornite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la delibera del 2 aprile 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 80 del 5 aprile scorso recante "Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025".

2) AUTORITÀ GARANTE PER LA PRIVACY - UTILIZZO A FINI DI PROPAGANDA ELETTORALE DEI DATI PERSONALI DEI CITTADINI

Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali degli elettori, si raccomanda il rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy (*Provvedimento 10 gennaio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2013*).

3) PARTICOLARE DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE A PARTIRE DAL 30° GIORNO (VENERDÌ 9 MAGGIO 2025) ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

Divieto di alcune forme di propaganda (art. 6, L. 04/04/1956, n. 212)

Dal 30° giorno precedente a quello della votazione, e, quindi, **da venerdì 9 maggio 2025**, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti*;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

* Sono assimilate alle sedi di partito le sedi dei Comitati elettorali, anche per questa fattispecie vale il divieto di propaganda elettorale previsto dall'articolo di legge in questione.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore. Pur in assenza di tale obbligo, si ritiene utile che gli organizzatori ne diano comunque comunicazione al Questore per le eventuali determinazioni di competenza.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Da **venerdì 9 maggio 2025**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 130/1975 e salvo eventuali disposizioni ulteriormente restrittive da parte delle Amministrazioni Comunali. In particolare, ai sensi di detta normativa *“l'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9:00 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente”*. Dalle ore 13:00 alle ore 16:00 non verrà effettuata pubblicità fonica elettorale.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Regolamento del Codice della Strada l'uso degli altoparlanti deve essere autorizzato dal Sindaco; nel caso in cui la pubblicità si svolga nel territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

La pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla vigente legislazione, la stessa deve esser effettuata senza interferire con eventuali riunioni o comizi di altre forze politiche.

4) COMIZI E AFFISSIONI

Per quanto concerne le forme tradizionali di propaganda elettorale - principalmente comizi ed affissioni, ferme restando le vigenti disposizioni in materia, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni al fine di garantire il regolare e democratico svolgimento della campagna elettorale.

COMIZI

a) Aree utilizzabili

I Sindaci dei Comuni, d'intesa con i rappresentanti delle Forze politiche che partecipano alla competizione elettorale, determineranno per i rispettivi ambiti comunali le aree pubbliche o aperte al pubblico utilizzabili per i comizi elettorali e, tra esse, quella (*o quelle*) che, per posizione di centralità e quindi di maggiore interesse, va qualificata come *“piazza principale”*, soggetta a speciale disciplina (*v. infra*).

Dalle aree di cui trattasi vanno escluse le vie e le piazze pubbliche caratterizzate da intenso traffico veicolare, dalla vicinanza ad ospedali, case di cura, caserme, collegi, scuole e cimiteri.

In caso di indisponibilità delle aree sopra individuate, i Sindaci comunicheranno la circostanza alle forze politiche interessate, ai Commissariati di PS o ai Comandi Stazione Carabinieri, affinché le medesime forze politiche ne possano tenere conto nella



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

programmazione dei rispettivi comizi elettorali.

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (*art. 19, comma, 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515*).

b) Preavviso

Di ogni comizio indetto gli organizzatori daranno di volta in volta comunicazione, con anticipo congruo rispetto alla portata dell'evento e comunque con preavviso di almeno 24 ore, al Sindaco, nonché al Questore e/o alla Stazione dei Carabinieri competente prevedendo, altresì, idonee misure a salvaguardia della *safety* per le riunioni di maggior rilievo con numerosi partecipanti.

Detto preavviso andrà presentato tramite PEC o a mano all'Ufficio elettorale del Comune. L'Ufficio, riscontrata la disponibilità del luogo ed appostovi il timbro indicante il giorno e l'ora della presentazione, ne rilascerà copia al presentatore e provvederà all'immediato inoltro a mezzo PEC alla Questura o alla competente Stazione Carabinieri. Il Comune, curati gli eventuali necessari coordinamenti, informerà la Questura o la competente Stazione Carabinieri circa le determinazioni assunte.

Una disciplina particolare è prevista per l'uso delle "piazze principali", che verrà esplicitata in seguito al punto **d)** del presente atto.

c) Orario e durata dei comizi. Intervalli

I comizi all'aperto potranno svolgersi dalle ore 9:00 alle ore 23:30. Nell'ultima settimana di propaganda elettorale, a partire da venerdì 30 maggio e fino al 6 giugno, l'orario è prolungato sino alle ore 24:00.

I comizi dovranno avere una durata non superiore alle due ore. Tra un comizio e l'altro, nel medesimo luogo, dovrà essere assicurato un congruo intervallo, comunque non inferiore ai 30 minuti, per consentire il normale deflusso e afflusso del pubblico.

Nei comizi all'aperto non sono ammessi contraddittori, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi. È ammessa la predisposizione di banchetti da parte degli organizzatori del comizio per la distribuzione di materiale di propaganda nei pressi del luogo dell'incontro politico e limitatamente al tempo di svolgimento dello stesso.

d) Particolare disciplina per le piazze principali

Nella "piazza principale" ciascuna forza politica non potrà tenere, nel medesimo giorno, più di un comizio. Nella settimana che precede le votazioni (*30 maggio - 6 giugno*), la durata massima di ciascun comizio potrà essere temperata dalle Amministrazioni comunali con l'eventuale esigenza di consentire più comizi nello stesso giorno.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

Al fine di garantire la partecipazione di tutte le forze politiche alla competizione elettorale ed evitare la precostituzione di indebite situazioni di vantaggio, ciascuna forza politica comunicherà ai Comuni - dal lunedì al venerdì della settimana precedente - i comizi previsti per la settimana successiva, indicando l'orario prescelto. Sarà consentito lo svolgimento di comizi non comunicati entro detto lasso di tempo purché giorno ed orario prescelto sia libero da prenotazione.

Le eventuali incompatibilità tra le varie richieste (*anche relativamente agli altri luoghi individuati per i comizi*) saranno regolate seguendo il criterio della priorità temporale delle prenotazioni o, in caso di contestualità delle medesime, ricorrendo al sorteggio, sempre che non risulti possibile un accordo.

In ogni caso, si terrà comunque conto del principio della *par condicio* tra tutte le forze politiche.

e) Uso degli altoparlanti e di materiale propagandistico in occasione di riunioni di propaganda elettorale

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici siano montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo. Le emissioni sonore dovranno rispettare i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Gli striscioni, i cartelli e le bandiere devono essere sorretti da listarelle di legno, plastica o alluminio di dimensioni strettamente proporzionate all'oggetto sorretto, potendo diversamente considerarsi armi improprie.

AFFISSIONI E VOLANTINI

Le affissioni di propaganda elettorale devono essere effettuate esclusivamente negli spazi determinati ed assegnati dalle Giunte Municipali.

I tabelloni in cui sono suddivisi gli spazi, oltre ad essere posizionati nelle località più frequentate, ripartiti in equa proporzione per tutto l'abitato e tali da consentire spazi idonei alla affissione dei manifesti di propaganda, devono essere sempre tenuti sgombri da qualsiasi struttura e/o oggetto che ne oscuri la visibilità.

È posto il divieto di affiggere il materiale su spazi riservati ad altri aventi diritto e su spazi diversi da quelli appositamente predisposti, come l'affissione sugli impianti destinati all'affissione commerciale o su qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico.

È vietata la propaganda mediante scritte su muri, fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (*art. 1, L. 212/1956*) ed altri luoghi che non siano gli spazi assegnati. In merito, si riportano le seguenti precisazioni a suo tempo fornite dal Ministero dell'Interno: "è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo". La norma, per ovvi motivi, esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti o dei comitati elettorali.

Si precisa, che, ai sensi dell'art. 8 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, è consentita l'affissione, anche nel giorno delle elezioni, di quotidiani e periodici, con esclusione di qualsiasi altro materiale di natura propagandistica.

Fermi i divieti previsti dalla vigente normativa in relazione al lancio o getto di volantini, è consentito - previo assenso dei titolari - lasciare materiale propagandistico di modeste dimensioni (*biglietti da visita, volantini, gadget, etc.*) all'interno degli esercizi commerciali.

Si rammenta che il comma 3 dell'art. 15 della Legge n. 515/1993, come modificato dalla Legge n. 296/2006, dispone che le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5) ALTRE FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE (vele, gazebo)

Sono vietati i cortei, i cortei motorizzati, le fiaccolate o le parate in movimento a carattere politico.

Sono consentite le "feste di partito" a condizione che ogni forma di propaganda si svolga esclusivamente all'interno dell'area in cui si tiene la festa; in tali eventualità i Sindaci, individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, avranno cura di evitare che dette manifestazioni interferiscano con quest'ultima.

Si chiarisce che tra le forme consentite di propaganda elettorale rientra anche quella effettuata con "banchetti" o "gazebo" per la consegna di volantini, programmi o altro materiale propagandistico.

Per tale forma di propaganda elettorale, si richiamano le intese convenute per i comizi elettorali, con deroga per la durata, che comunque non dovrà superare l'orario giornaliero 8:00 - 23:00. All'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni. Per quanto concerne la bandiera dei partiti e movimenti politici, ai sensi della circolare n. 48/2006 del Ministero dell'Interno, è ammessa l'esposizione nei gazebo quando la stessa serva esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo e non sia riconducibile a forme di propaganda a



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

carattere fisso.

In caso di più richieste per gli stessi giorni della stessa area, nell'impossibilità di garantire a tutti i richiedenti l'utilizzo dell'area rispettando una distanza minima tra le postazioni di almeno 50 metri, si applicheranno i criteri concordati per il coordinamento del calendario dei comizi, limitando, se necessario, il tempo di utilizzazione, da parte di ciascun partito o gruppo politico, ad un solo giorno oppure solo ad alcune ore, al fine di potere consentire parità di accesso a tutte le forze politiche interessate.

Resta salva la facoltà dei Sindaci di assumere eventuali diverse determinazioni in relazione alle specificità del territorio.

La pubblicità elettorale effettuata mediante pannelli pubblicitari mobili (*c.d. vele*) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante quale propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, si conviene circa la possibilità che la sosta di detti veicoli possa essere limitata ad un massimo di mezz'ora, richiamando al riguardo l'art. 157 del nuovo Codice della Strada. Qualora i mezzi siano parcheggiati, anche su aree private, i pannelli dovranno essere opportunamente oscurati.

6) INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi dalle ore 00:01 di sabato 7 giugno 2025 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta e indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Si raccomanda, infine, il rispetto delle regole che presiedono agli aspetti relativi alla sicurezza ed alla incolumità pubblica nei luoghi in cui si svolgono riunioni e comizi elettorali.

Il Prefetto
Zito

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO ZITO
In Data/On Date:
martedì 13 maggio 2025 17:30:28